



Allegato A - Nota metodologica comuni, unioni di comuni e comunità montane

Premessa	1
Certificazioni 2020 e 2021 comuni, unioni di comuni e comunità montane: valutazioni e correttivi	4
Criteri e modalità della verifica finale	6
Ristori specifici di spesa non utilizzati al 31 dicembre 2022 comuni, unioni di comuni e comunità montane	9

Premessa

La presente nota metodologica, ai sensi del comma 1 dell'articolo 106 del decreto-legge n. 34/2020, individua i criteri e le modalità per la verifica a consuntivo¹ degli effetti inerenti all'emergenza COVID-19, con riferimento alla tenuta delle entrate dei comuni, ivi incluse le entrate dei servizi pubblici locali, rispetto ai fabbisogni di spesa e provvede alle conseguenti regolazioni dei rapporti finanziari tra gli Enti locali e tra questi e lo Stato.

La verifica **finale** è riferita esclusivamente alle risorse di cui al "*Fondo per l'esercizio delle funzioni degli enti locali*" (d'ora in avanti "Fondone") assegnate ai sensi del medesimo articolo 106, comma 1, del decreto-legge n. 34/2020, dell'articolo 39, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 e dell'articolo 1, comma 822, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

Per quanto attiene ai **ristori specifici di spesa non utilizzati al 31 dicembre 2022** è stato predisposto, in ogni caso, apposito paragrafo: "*Ristori specifici di spesa non utilizzati al 31 dicembre 2022 comuni, unioni di comuni e comunità montane: valutazioni e correttivi*", volto a chiarire i correttivi apportati e le fonti informative dei dati.

I richiamati criteri e le modalità per la verifica finale degli effetti dell'emergenza COVID-19 si basano sul monitoraggio finale definito dal Tavolo tecnico nella seduta del 18 dicembre 2023, ai sensi dell'articolo 106, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2020 (d'ora in avanti "Tavolo di confronto").

L'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, ha previsto che "***Le risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 822, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono vincolate alla finalità di ristorare l'eventuale perdita di gettito e le maggiori spese, al netto delle minori spese, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 anche nell'anno 2022 e le risorse assegnate per la predetta emergenza a titolo di ristori specifici di spesa che rientrano nelle certificazioni di cui all'articolo 1, comma 827, della suddetta legge n. 178 del 2020, e all'articolo 39, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104,***

¹ La verifica a consuntivo si riferisce sia al Fondo per l'esercizio delle funzioni degli enti locali sia ai ristori specifici di spesa.



convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, possono essere utilizzate anche nell'anno 2022 per le finalità cui sono state assegnate. Le risorse di cui al primo periodo non utilizzate alla fine dell'esercizio 2022 confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione e non possono essere svincolate ai sensi dell'articolo 109, comma 1-ter, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e non sono soggette ai limiti previsti dall'articolo 1, commi 897 e 898, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Le eventuali risorse ricevute in eccesso sono versate all'entrata del bilancio dello Stato”.

In proposito, il Tavolo di confronto ha espresso l'orientamento che la sopra richiamata disposizione poteva essere applicata esclusivamente dagli enti che al 31 dicembre 2021 avevano ancora risorse non utilizzate derivanti dal “Fondone” e/o dai ristori specifici di spesa e, in ogni caso, nei limiti delle risorse assegnate e non utilizzate.

Alla luce di quanto sopra, il percorso logico della verifica finale degli effetti dell'emergenza COVID-19 è stato suddiviso in due fasi, la prima relativa al biennio 2020 e 2021 e la seconda relativa all'annualità 2022.

La prima fase ha riguardato tutti i comuni, le unioni di comuni e le comunità montane ed è stata volta a verificare l'adeguatezza delle risorse erogate rispetto ai fabbisogni certificati dagli enti per ciascuno degli anni 2020 e 2021. La seconda fase, invece, ha interessato i soli enti che, sulla base delle risultanze di cui alla prima fase, risultavano disporre al 31 dicembre 2021 delle risorse del “Fondone” e/o dei ristori di spesa assegnati, allo scopo di valutarne lo smaltimento nel corso dell'esercizio 2022 e quantificare le eventuali risorse ricevute in eccesso da acquisire all'entrata del Bilancio dello Stato.

Il Tavolo di confronto ha ritenuto, altresì, opportuno:

- utilizzare le risultanze delle certificazioni COVID-19 del triennio 2020-2022, trasmesse, per l'anno 2020, ai sensi di quanto previsto dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° aprile 2021, per l'anno 2021, ai sensi del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno n. 273932 del 28 ottobre 2021 e per l'anno 2022, ai sensi del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno n. 242764 del 18 ottobre 2022 (d'ora in avanti “Decreti certificazione”). Nel caso di certificazioni con “Saldo complessivo”² positivo, il fabbisogno dell'ente, per ciascun anno, è stato considerato pari a zero. Si specifica che, per il solo anno 2022, il Tavolo di confronto consapevole della piena ripresa della riscossione dopo il biennio pandemico, ha ritenuto, in caso di Sezione 1 – Entrate del modello COVID-19/2022 positiva (voce “Totale minori/maggiori entrate derivanti da COVID-19 al netto dei ristori (C)”), di considerare esclusivamente la Sezione 2 - Spese del medesimo modello³;

² Si specifica che per “Saldo Complessivo” si intende il risultato delle informazioni certificate dagli enti alle seguenti voci *Totale minori/maggiori entrate derivanti da COVID-19 al netto dei ristori (C)*, *Totale minori spese derivanti da COVID-19 (D)* e *Totale maggiori spese derivanti da COVID-19 al netto dei ristori (F)*.

³ Come precisato nel comunicato pubblicato il 21 aprile 2023 sul sito istituzionale della Ragioneria Generale dello Stato, il Tavolo di confronto, nella riunione del 19 aprile 2023, «ha deciso che, qualora a seguito della compilazione della Sezione 1- Entrate del modello COVID-19/2022 la voce “Totale minori/maggiori entrate derivanti da COVID-19 al netto dei ristori (C)” risulti di importo positivo (maggiori entrate), la certificazione trasmessa per l'anno 2022 sarà considerata esclusivamente con riferimento alle informazioni certificate nella Sezione 2-Spese del citato modello COVID-19/2022 di cui alle voci "Totale minori spese derivanti da COVID-19 (D)" e "Totale maggiori spese derivanti da COVID-19 al netto dei ristori (F) ».

- considerare le risorse del “Fondone” assegnate alla luce delle rimodulazioni comunicate formalmente dalle Autonomie Speciali e dalle Unioni cessate;
- per i comuni, le unioni di comuni e le comunità montane a cui è stata applicata, ai sensi del decreto del Ministero dell’interno del 9 maggio 2023, la sanzione riferita alle Certificazioni COVID-19 per gli anni 2020 e/o 2021 in misura pari al 100 per cento delle risorse del “Fondone” attribuite nel medesimo anno, escludere dalla verifica finale l’annualità oggetto di sanzione, in quanto le relative risorse sono già state integralmente riacquisite dal bilancio dello Stato;
- considerare gli effetti dei prelievi sul soggiorno (imposta di soggiorno e contributo di sbarco isole minori *ex* articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 e legge della provincia autonoma di Bolzano 16 maggio 2012, n. 9; contributo *ex* articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122), solo nel caso in cui i ristori specifici di entrata assegnati nel triennio 2020-2022 (articolo 180, comma 1, del richiamato decreto-legge n. 34 del 2020, articolo 40, comma 1, del citato decreto-legge n. 104 del 2020, articolo 25, comma 1, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, art. 55, comma 1, lettera a), del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, articolo 12, comma 1 del richiamato decreto-legge n. 4 del 2022 e articolo 27, comma 1, decreto-legge 1 marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34) non hanno integralmente coperto la perdita certificata nel medesimo triennio;
- tenere conto della variazione positiva della Lettera E del risultato di amministrazione nel periodo 2019-2021, nonché dell’effettiva consistenza della Lettera E del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2022⁴;
- tutelare, azzerando il surplus di risorse rispetto ai fabbisogni Covid eventualmente dovuto, i comuni, le unioni di comuni e le comunità montane che presentano una Lettera E del risultato di amministrazione negativa, con riferimento all’ultimo rendiconto di gestione approvato⁵;
- tenere conto del “Ripiano disavanzi (perdite) riferiti ad Organismi partecipati, derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19” degli anni 2020, 2021 e 2022, inseriti nell’apposita Sezione “ORGANISMI PARTECIPATI: informazioni sui disavanzi (perdite) con riflessi sul bilancio degli enti locali” dei modelli CERTIF-COVID-19/2021 e CERTIF-COVID-19/2022.

Per quanto attiene alle risultanze delle certificazioni 2020 e 2021, dalle analisi poste in essere su indicazione del Tavolo di confronto, è emerso che le informazioni trasmesse dagli enti sono risultate in alcuni casi incomplete (mancata valorizzazione di impegni e/o accertamenti 2020 e 2021 e/o mancata valorizzazione delle minori spese, ivi incluse quelle riconducibili a variazioni del FCDE) e in altri casi errate (valorizzazione delle politiche autonome in materia fiscale per importi non coerenti con le variazioni di aliquote e/o tariffe e/o inserimento di importi negativi non condivisi con gli uffici competenti del Ministero dell’economia e delle finanze). Di conseguenza, ai fini della verifica finale, sono stati applicati i correttivi dettagliati nel paragrafo “*Certificazioni 2020 e 2021 comuni, unioni di comuni e comunità montane: valutazioni e correttivi*”.

⁴ L’articolo 106, comma 1, prevede espressamente che il “Fondone” è stato istituito “*Al fine di concorrere ad assicurare ai comuni, alle province e alle città metropolitane le risorse necessarie per l’espletamento delle funzioni fondamentali, per l’anno 2020, anche in relazione alla possibile perdita di entrate connessa all’emergenza COVID-19...*”, di conseguenza nel caso di variazioni positive della parte disponibile del risultato di amministrazione il “concorso” dello Stato è stato ridotto.

⁵ Data di estrazione dei rendiconti: 6 dicembre 2023.



Nel rinviare al dettaglio contenuto nel paragrafo “*Criteri e modalità della verifica finale*” e tenendo conto dei correttivi contenuti nel paragrafo “*Certificazioni 2020 e 2021 comuni, unioni di comuni e comunità montane: valutazioni e correttivi*”, è emerso:

- per n. 1.235 enti un maggior fabbisogno complessivo per un importo di circa **137 milioni di euro**;
- per n. 2.789 una eccedenza complessiva per un importo di circa **251 milioni di euro**:

Ciò porta ad una eccedenza di risorse rispetto ai fabbisogni Covid, per il comparto comuni, unioni di comuni e comunità montane, di circa **114 milioni di euro**.

A livello di comparto, risultano, altresì, ristori specifici di spesa non utilizzati al 31 dicembre 2022, tenendo conto dei correttivi contenuti nel paragrafo “*Ristori specifici di spesa non utilizzati al 31 dicembre 2022 comuni, unioni di comuni e comunità montane: valutazioni e correttivi*” in misura pari a **135 milioni di euro**.

Certificazioni 2020 e 2021 comuni, unioni di comuni e comunità montane: valutazioni e correttivi

Come anticipato nel paragrafo precedente, dalle analisi poste in essere è emerso che le informazioni trasmesse dagli enti sono risultate in alcuni casi incomplete (mancata valorizzazione di impegni e/o accertamenti 2020 o 2021 e/o mancata valorizzazione delle minori spese, ivi incluso il FCDE) ed in altri casi errate (valorizzazione delle politiche autonome in materia fiscale per importi non coerenti con le variazioni di aliquote e/o tariffe e/o inserimento di importi negativi non condivisi con gli uffici competenti del Ministero dell’economia e delle finanze).

Si riportano, di seguito, le criticità riscontrate e le correzioni effettuate, ai fini della valutazione del fabbisogno del biennio 2020-2021 e del fabbisogno 2022:

- a) **importi negativi:** i Decreti certificazione, disciplinanti i modelli e le modalità di compilazione delle certificazioni per il triennio 2020-2022, hanno espressamente escluso l’inserimento di dati negativi. Tuttavia, al fine di venire incontro alle esigenze di corretta rappresentazione degli accertamenti 2022 e/o 2021 e/o 2020 e/o 2019 per gli enti che nel corso dei richiamati esercizi sono stati oggetto di fusione e/o trasferimento di funzioni, il Ministero dell’economia e delle finanze ha autorizzato l’inserimento di importi negativi in casi eccezionali e solo al fine di permettere un confronto omogeneo dei dati relativi alle due annualità. Ciò premesso:
- nel caso di importi negativi inseriti nelle colonne relative agli Accertamenti di natura straordinaria a1) e b1) della Sezione 1 del modello COVID-19 di ciascun anno, non sono state apportate rettifiche al modello per i casi autorizzati dal richiamato Ministero; dall’analisi dei casi residuali degli importi negativi inseriti nelle colonne a1) e b1), si è ritenuto opportuno non apportare modifiche, in quanto gli importi inseriti dagli enti sono apparsi finalizzati a permettere un confronto omogeneo tra i due esercizi;
 - nel caso di importi negativi inseriti nelle colonne relative alle Politiche autonome (d, e, f) della Sezione 1 del modello COVID-19 di ciascun anno, si è provveduto a comunicare le segnalazioni di incoerenza con nota formale a firma del Ragioniere Generale dello Stato

a tutti gli enti interessati. Un comune non ha fornito riscontro nell'anno 2020. Per tale ente si è provveduto a rettificare con segno positivo la colonna interessata ed è stata adeguata la colonna h) della variazione entrata;

- nel caso di importi negativi inseriti nelle colonne relative alle Minori e Maggiori Spese d) ed e) della Sezione 2 del modello COVID-19, si è provveduto a comunicare le segnalazioni di incoerenza con nota formale a firma del Ragioniere Generale dello Stato a tutti gli enti interessati. I comuni che non hanno dato un riscontro sono n. 1 per l'anno 2020 e n. 2 nell'anno 2022. Per tali enti sono stati rettificati gli importi, attribuendo il segno positivo e valorizzando correttamente le maggiori/minori spese certificate;

- b) **mancata valorizzazione della colonna a) Accertamenti 2020 e/o 2021 e/o 2022 della Sezione 1 del modello COVID-19:** non avendo valorizzato alcuna entrata nel 2020 e/o nel 2021 e/o nel 2022, l'ente ha certificato come perdita l'importo complessivo derivante dalla differenza tra gli Accertamenti 2019 e gli Accertamenti 2020 e/o nel 2021 e/o nel 2022 valorizzati con importo nullo. Si è provveduto a comunicare le segnalazioni di incoerenza con nota formale a firma del Ragioniere Generale dello Stato a tutti gli enti interessati. I comuni e le unioni che non hanno dato un riscontro sono n. 14 per l'anno 2020, n. 17 nell'anno 2021 e n. 26 per l'anno 2022; di conseguenza è stato considerato un fabbisogno pari a zero per ciascuno degli anni interessati;
- c) **errata valorizzazione politiche autonome in materia fiscale:** dalle analisi puntuali del Ministero dell'economia e delle finanze è emerso che diversi enti hanno valorizzato le politiche autonome per importi non coerenti con le variazioni di aliquote e/o tariffe. Le segnalazioni di incoerenza sono state comunicate con nota formale a firma del Ragioniere Generale dello Stato a tutti gli enti interessati, precisando che, in assenza di riscontro, si sarebbe tenuto conto ai fini della verifica finale dell'importo inserito nella richiamata nota. I comuni che non hanno dato un riscontro sono n. 19 per l'anno 2020, n. 18 nell'anno 2021 e n. 4 per l'anno 2022; di conseguenza il calcolo del fabbisogno per i comuni interessati ha tenuto conto degli importi comunicati formalmente agli enti;
- d) **minori spese non dichiarate:** si è ritenuto opportuno normalizzare le minori spese dichiarate nel biennio 2020 e 2021, al fine di abbattere i casi di incoerenza o di assenza, fissando il valore minimo all'importo corrispondente al 35° percentile della distribuzione del rapporto tra minori spese dichiarate e "Fondone" assegnato nel biennio 2020 e 2021 come riscontrato per l'intero comparto. Il correttivo ha interessato n. 3.916 comuni per un totale complessivo di 288 milioni di euro;
- e) **errata valorizzazione minori spese:** si è ritenuto opportuno ridurre alcune minori spese dichiarate nel biennio 2020 e 2021 al fine di correggere talune valorizzazioni derivanti da una errata interpretazione, come, nei casi estremi, la valorizzazione per ciascuna voce di spesa, dell'intero importo negativo risultante dal confronto degli impegni rilevati nelle certificazioni.



Il Tavolo di confronto ha fissato il valore massimo delle minori spese all'85° percentile della distribuzione del rapporto tra minori spese dichiarate e “Fondone” assegnato nel biennio 2020 e 2021. Il correttivo ha coinvolto 484 enti per un totale complessivo di 108 milioni di euro;

- f) **errata valorizzazione minori entrate:** a seguito di un confronto diretto con i dati di bilancio di fonte BDAP e di un'analisi econometrico-statistica della distribuzione delle minori entrate (sia in termini percentuali che pro capite), è emerso che alcune perdite risultano inficiate da un'errata valorizzazione degli accertamenti o dalla mancata valorizzazione degli accertamenti di natura straordinaria. Si è quindi individuata anche una soglia massima di perdita, fissata al decimo percentile registrato a livello di comparto. Il Tavolo di confronto ha poi ritenuto opportuno considerare solo il 25% della perdita registrata dagli enti in riferimento alla voce “*Entrate da amministrazioni pubbliche derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti*”, in quanto tale fattispecie di perdita è stata considerata non totalmente ascrivibile alla pandemia. In questi casi, pertanto, si è ritenuto necessario normalizzare le perdite anomale rilevate nel biennio 2020 e 2021. Nel complesso, il correttivo ha interessato n. 1.708 enti per un totale di 344 milioni di euro;
- g) **errata valorizzazione della sezione “RISTORI SPECIFICI DI SPESA NON UTILIZZATI AL 31/12/2021 (Ristori specifici di spesa confluiti in Avanzo vincolato al 31/12/2020 e non utilizzati nel 2021 e Ristori specifici di spesa 2021 non utilizzati) ”** modello CERTIF-COVID-19/2021: 27 enti hanno valorizzato la Sezione dedicata del modello CERTIF-COVID-19/2021 in modo non coerente con le risultanze della Sezione 2 del modello COVID-19/2021, inserendo, nello specifico, importi superiori alle spettanze ricevute. Si rimanda a tal proposito ai comunicati pubblicati sul sito istituzionale della Ragioneria Generale dello Stato e consultabili ai seguenti link (https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e_government/amministrazione_locales/pareggio_bilancio/2022/citt_metropolitane_provinc_e_e_comuni/comunicato_relativo_al_modello_ristori/; https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e_government/amministrazione_locales/pareggio_bilancio/2022/citt_metropolitane_provinc_e_e_comuni/comunicato_2023_04_21/). Per tali enti, diversamente da quanto specificato nello step 1, non si è provveduto a rettificare il fabbisogno 2020 e 2021 dell'integrale utilizzo dei ristori specifici di spesa.

Criteria e modalità della verifica finale

1° step: calcolo del surplus/deficit al 31 dicembre 2021 per ciascun comune, unione di comuni e comunità montana

Il surplus/deficit al 31 dicembre 2021 (biennio 2020-2021) è stato calcolato, per ciascun ente, mettendo a confronto le risorse del “Fondone” assegnate nel biennio 2020-2021 e le risultanze delle certificazioni 2020 e 2021, trasmesse, ai sensi di quanto previsto dai Decreti certificazioni, escludendo gli effetti connessi all'imposta di soggiorno e tenendo conto dei correttivi di cui alle lettere



a), b), c) e f) di cui al paragrafo “*Certificazioni 2020 e 2021 comuni, unioni di comuni e comunità montane: valutazioni e correttivi*”.

Ai fini del predetto calcolo, si è tenuto conto dei ristori specifici di spesa non utilizzati al 31 dicembre 2021; ristori che, nel caso di mancato utilizzo, influiscono sulle risultanze della certificazione, sottostimando il reale fabbisogno e non permettendo quindi un corretto confronto con le sole risorse assegnate sul “Fondone”. Pertanto, al fine di determinare il reale fabbisogno (deficit/surplus) sul “Fondone”, si è provveduto a rettificare il medesimo fabbisogno ipotizzando l’integrale utilizzo dei ristori specifici di spesa.

Al 31 dicembre 2021 risultano **n. 3.076 enti in deficit**, per un totale complessivo di **511 milioni di euro** e **n. 5.229 enti in surplus**, per un totale complessivo di **834 milioni di euro**.

2° step: calcolo del fabbisogno 2022 per gli enti in surplus al 31 dicembre 2021

Per gli enti in surplus di cui al 1° step si è provveduto a valutare lo smaltimento o meno di tali risorse alla luce delle minori entrate e/o delle maggiori spese emerse con la certificazione 2022.

Occorre precisare che, in caso di maggiori entrate (valore positivo della Sezione 1 – Entrate del modello COVID-19/2022, voce “Totale minori/maggiori entrate derivanti da COVID-19 al netto dei ristori (C)”) sono state prese in considerazione eventualmente solo le maggiori spese (Sezione 2 - Spese del medesimo modello), in coerenza con il comunicato pubblicato il 21 aprile 2023 sul sito istituzionale della Ragioneria Generale dello Stato.

Al 31 dicembre 2022 gli enti che presentano un surplus di risorse ammonta a **n. 3.131 comuni**, per un valore complessivo di **323 milioni di euro**.

3° step: correttivi e determinazione del deficit/surplus finale

Con il 3° step vengono apportati i correttivi di cui alle lettere d), e) e f) di cui al paragrafo “*Certificazioni 2020 e 2021 comuni, unioni di comuni e comunità montane: valutazioni e correttivi*”, dando evidenza, in separata colonna, dei correttivi relativi alle minori spese o alle minori entrate. I correttivi applicati hanno riflessi sulle risultanze finali (3° step) sia per gli enti in deficit di risorse (1° step), riducendo il relativo importo, sia sugli enti in surplus di risorse (2° step), aumentando il relativo importo.

Inoltre, è data evidenza della quota di “ripiano disavanzi (perdite) Organismi partecipati, derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19” degli anni 2020, 2021 e 2022, certificata da ciascun ente. Gli importi di cui al periodo precedente hanno riflessi sulle risultanze finali (3° step) sia per gli enti in deficit di risorse (1° step), aumentando il relativo importo per le perdite riferite agli esercizi 2020 e 2021, sia sugli enti in surplus di risorse (2° step), riducendo il relativo importo, in questo caso anche in riferimento ai ripiani delle perdite relative all’anno 2022.

Nello specifico, ai n. 3.076 enti di cui al 1° step, l’importo del **deficit**:

è incrementato:



- della quota di ripiano disavanzi (perdite) Organismi partecipati certificata da ciascun ente in riferimento agli esercizi 2020 e 2021;

è ridotto:

- del valore massimo dei correttivi di cui alle lettere d) ed f) del paragrafo Certificazioni 2020 e 2021 comuni, unioni di comuni e comunità montane: valutazioni e correttivi;
- del 50% dell'eventuale miglioramento registrato dalla Lettera E del risultato di amministrazione tra gli esercizi 2019 e 2021, per gli enti che presentano nell'esercizio 2022, o nell'ultimo rendiconto di gestione disponibile, una Lettera E del risultato di amministrazione positiva;
- del 35% dell'eventuale miglioramento registrato dalla Lettera E del risultato di amministrazione tra gli esercizi 2019 e 2021, per gli enti che presentano nell'esercizio 2022, o nell'ultimo rendiconto di gestione disponibile, una Lettera E del risultato di amministrazione negativa;
- del 75% per gli enti che nel biennio 2020 – 2021 non hanno registrato alcuna perdita delle entrate, ritenendo che l'ulteriore fabbisogno sia determinato dalla valorizzazione di un importo di maggiori spese significativamente superiore rispetto alla media;

è azzerato:

- per gli enti per i quali non è stato possibile effettuare la verifica a consuntivo a causa della mancanza di rendiconti di gestione approvati negli esercizi relativi al periodo temporale oggetto di verifica.

Ai n. 3.131 enti di cui al 2° step, l'importo del surplus:

è ridotto:

- della quota di ripiano disavanzi (perdite) Organismi partecipati certificata da ciascun ente in riferimento agli esercizi 2020, 2021 e 2022;
- della rettifica di cui alla *lettera e)* del paragrafo Certificazioni 2020 e 2021 comuni, unioni di comuni e comunità montane: valutazioni e correttivi;

è incrementato:

- in caso di miglioramento della Lettera E del risultato di amministrazione tra gli esercizi 2019 e 2021, del valore massimo dei correttivi di cui alle *lettere d)* ed *f)* del paragrafo Certificazioni 2020 e 2021 comuni, unioni di comuni e comunità montane: valutazioni e correttivi). Tale maggiorazione non viene applicata oltre il 50% del miglioramento della Lettera E del risultato di amministrazione tra gli esercizi 2019 e 2021, e comunque non oltre il 10% dell'effettiva consistenza della Lettera E come risultante da ultimo rendiconto di gestione approvato;

è azzerato:

- per gli enti che presentano nell'esercizio 2022, o nell'ultimo rendiconto di gestione disponibile, una Lettera E del risultato di amministrazione negativa.



In definitiva, gli enti che presentano un maggior fabbisogno complessivo risultano **n. 2.789** per un importo di circa **137 milioni di euro**, mentre gli enti che presentano un surplus di risorse sono **n. 2.789** per un ammontare complessivo di **251 milioni di euro**.

Pur ritenendo opportuno penalizzare gli enti che al 31.12.2020 non avevano impegnato in tutto o in parte le risorse assegnate a titolo di ristori specifici di spesa, si ritiene necessario tutelare, attraverso apposita clausola di salvaguardia, gli enti che:

- a) non presentano una variazione positiva della Lettera E del risultato di amministrazione tra gli anni 2019 e 2021;
- b) presentano la variazione positiva della Lettera E (nella misura del 50%, calcolata al netto degli effetti dei correttivi applicati al 3° step) del risultato di amministrazione tra gli anni 2019 e 2021 inferiore al mancato utilizzo dei ristori specifici di spesa al 31.12.2020.

Per gli enti che presentano variazione positiva della Lettera E (nella misura del 50%, calcolata al netto degli effetti dei correttivi applicati al 3° step) del risultato di amministrazione tra gli anni 2019 e 2021 superiore al mancato utilizzo dei ristori specifici di spesa al 31.12.2020 la clausola di salvaguardia non viene applicata.

Ciò premesso, la clausola di salvaguardia è la seguente:

- a) per gli enti che non presentano una variazione positiva della Lettera E del risultato di amministrazione tra gli anni 2019 e 2021, il surplus di cui al 3° step viene ridotto del mancato utilizzo dei ristori specifici di spesa al 31.12.2020;
- b) per gli enti che presentano la variazione positiva della Lettera E (nella misura del 50%, calcolata al netto degli effetti dei correttivi applicati al 3° step) del risultato di amministrazione tra gli anni 2019 e 2021 inferiore al mancato utilizzo dei ristori specifici di spesa al 31.12.2020, il surplus di cui al 3° step viene ridotto della differenza tra la richiamata variazione positiva ed il mancato utilizzo dei ristori.

In virtù di tale clausola che interessa 828 enti per un ammontare complessivo di 27 milioni di euro, gli enti che presentano un surplus di risorse risultano n. 2.538 per un importo complessivo di 224 milioni di euro.

Ristori specifici di spesa non utilizzati al 31 dicembre 2022 comuni, unioni di comuni e comunità montane

I ristori specifici di spesa assegnati negli anni 2020, 2021 e 2022, ad eccezione del “*Contributo straordinario per garantire la continuità dei servizi erogati in relazione alla spesa per utenze di energia elettrica e gas*”, non sono stati oggetto di correttivi.

Il Tavolo di confronto ha ritenuto opportuno non ricomprendere, tenuto conto della loro specificità in termini di scadenze e utilizzi, nell’elenco dei ristori specifici di spesa oggetto di restituzione i seguenti ristori:

- a) le risorse di cui al ristoro specifico di spesa c.d. “Buono viaggio” di cui all’articolo 200-bis, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020, assegnate con Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze del 6 novembre 2020;



- b) le risorse di cui al ristoro specifico di spesa c.d. “Centri estivi” inerenti all’incremento del fondo per le politiche della famiglia di cui all’articolo 19, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 previsto, per l’anno 2020, dall’articolo 105, comma 3, del decreto-legge n. 34 del 2020, assegnate con Decreto del Ministro per le pari opportunità e la famiglia del 25 giugno 2020 e, per l’anno 2021, dall’articolo 63 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, assegnate con Decreto del Ministro per le pari opportunità e la famiglia del 24 giugno 2021, nonché le risorse del Fondo istituito nell’anno 2022 per favorire il benessere dei minorenni e per il contrasto alla povertà educativa di cui all’articolo 39 del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122, assegnate con Decreto del Ministro per le pari opportunità e la famiglia, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze 5 agosto 2022;
- c) le risorse di cui al ristoro specifico di spesa c.d. “Aree interne” relative all’incremento del fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali dei comuni nelle aree interne di cui all’articolo 1, comma 65-ter, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, previsto per gli anni 2020, 2021 e 2022 dall’articolo 243, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020 e assegnate con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 settembre 2020;
- d) le risorse di cui al fondo destinato ai comuni per ristorare le imprese esercenti i servizi di trasporto scolastico delle perdite di fatturato subite a causa dell'emergenza sanitaria, di cui all’articolo 229 del decreto-legge n. 34 del 2020 e assegnate con Decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili 20/05/2021, n. 82;
- e) le risorse di cui al fondo per consentire l'erogazione dei servizi di trasporto scolastico in conformità alle misure di contenimento della diffusione del COVID-19, ai sensi dell’articolo 1, comma 790 della legge n. 178 del 2020;
- f) le risorse per il finanziamento dei servizi aggiuntivi del Trasporto pubblico locale e di cui all’incremento del fondo di cui all’articolo 1, comma 816, della legge n. 178 del 2020 (articolo 24 comma 1 del decreto-legge n. 4 del 2022 e articolo 36 del decreto-legge n. 50 del 2022).

Gli importi esposti nell’allegato E corrispondono, quindi, a quanto certificato dagli enti nel modello CERTIF-COVID-19/2022 dei comuni, unioni di comuni e comunità montane per un totale complessivo di 126 milioni di euro.

Al contrario, come suesposto, si è ritenuto opportuno apportare i seguenti correttivi al ristoro relativo a “*Contributo straordinario per garantire la continuità dei servizi erogati in relazione alla spesa per utenze di energia elettrica e gas*”:

- nel caso di maggiori spese per “Utenze” e “Canoni e Contratti di servizio” certificate dagli enti per un importo superiore ai ristori assegnati, è stato azzerato l’importo di ristoro non utilizzato erroneamente certificato. Tale correzione è stata effettuata nella consapevolezza che tali enti nel valorizzare le maggiori spese finanziate con le risorse a valere sul contributo straordinario, non abbiano interpretato correttamente la Sezione “RISTORI SPECIFICI DI SPESA NON UTILIZZATI AL 31/12/2022” certificando l’importo corrispondente alle somme effettivamente utilizzate;
- nel caso di variazione positiva degli impegni per “Utenze” e “Canoni e Contratti di servizio” superiore alle maggiori spese dichiarate per le medesime voci, è stato azzerato l’importo di

ristoro non utilizzato erroneamente certificato. Sulla base dell'osservazione di una variazione positiva degli impegni tra il 2022 e il 2019 di ammontare superiore al contributo straordinario ricevuto, si è ritenuto ragionevole considerare che tali enti non abbiano valorizzato correttamente le maggiori spese sostenute a valere su tale trasferimento e, di conseguenza, la Sezione “RISTORI SPECIFICI DI SPESA NON UTILIZZATI AL 31/12/2022”;

- nel caso di maggiori spese per “Utenze” e “Canoni e Contratti di servizio” valorizzate per un importo superiore rispetto all'ammontare dei ristori dichiarati come utilizzati, si è ritenuto opportuno ridurre l'importo dei ristori non utilizzati del valore corrispondente. Tale correzione è stata effettuata nella consapevolezza che tali enti nel valorizzare le maggiori spese finanziate con le risorse a valere sul contributo straordinario, non abbiano interpretato correttamente la Sezione “RISTORI SPECIFICI DI SPESA NON UTILIZZATI AL 31/12/2022” certificando un importo non corrispondente alle somme effettivamente utilizzate;
- al fine di assicurare le finalità di cui all'art. 27, comma 2, decreto legge n. 17/2022 e successivi rifinanziamenti, che mirano a preservare la continuità dei servizi erogati a fronte dei rincari intervenuti nel settore energetico, si è ritenuto opportuno considerare gli effetti dei conguagli relativi ai consumi dell'anno 2022, contabilizzati nei primi mesi dell'anno 2023, in coerenza con quanto disciplinato in materia di contratti di servizio continuativi, ritenuti validi ai fini della presente verifica finale anche se sottoscritti nel corso dell'anno 2022 ma sostenuti nell'anno successivo. Ciò al fine di considerare l'effettivo impatto sul bilancio dovuto ai maggiori costi energetici maturati nell'anno 2022, ancorché sostenuti nell'anno successivo.

In particolare, per ciascun ente che ha registrato un mancato utilizzo del ristoro sono stati confrontati i differenziali 2023-2022, riferiti ai primi 2, 3, 4, 6 mesi dell'anno, riconoscendo il valore positivo massimo riscontrato tra i quattro differenziali.

Alla luce dei correttivi sopra richiamati i ristori non utilizzati passano da 74,3 milioni di euro a 6,6 milioni di euro, a cui vanno aggiunti, in analogia a quanto effettuato per gli enti inadempienti all'invio della Certificazione 2022 relativamente alle altre tipologie di ristori, gli importi assegnati pari a 2,6 milioni di euro, per un totale di 9,2 milioni di euro.

La restituzione dei ristori specifici di spesa interessa un totale complessivo di circa 4.600 enti per un importo pari a 135,2 milioni di euro.